

**Tribunale Ordinario di Udine****Sezione seconda civile****DECRETO****N. R.G. 6319/2026**

Il Giudice Lorenzo Massarelli,

letto il ricorso depositato in data 02/07/2026 ed iscritto in data 03/07/2026, da

F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE - S.P.A. (CF 00163570302) con l'avv. CANNONE NICOLA

con cui si chiede

- la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCI;

- l'adozione di altri provvedimenti cautelari atipici *inaudita altera parte*; rilevato che la richiesta di conferma delle misure protettive appare tempestiva e completa di ogni corredo documentale richiesto dall'art. 19, comma 2, CCI ;

rilevato che viene richiesta l'adozione immediata dei seguenti provvedimenti cautelari:

- inibire ad INTESA SANPAOLO SPA, BANCA SELLA – SPA, CREDITO COOPERATIVO FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA, BANCO BPM - SPA, BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA di procedere a forme di recupero in autotutela, quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni e presenti nelle giacenze disponibili presso le medesime banche, le esposizioni scadute derivanti dai contratti di mutuo, finanziamento, affidamento in conto, anticipo fatture, anticipo salvo buon



fine o in genere altri contratti bancari in essere con i rispettivi Istituti per la durata di centoventi giorni;

- inibire a BANCO BPM - SPA di escutere per le rate scadute o che giungeranno a scadenza la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI che accede ai mutui e/o finanziamenti contratti con la ricorrente ed a BANCO BPM – SPA, INTESA SANPAOLO SPA, BANCA SELLA – SPA di escutere per le rate scadute o che giungeranno a scadenza la garanzia rilasciata da SACE S.p.a. che accede ai mutui e/o finanziamenti contratti con la ricorrente, in entrambi i casi per la durata di centoventi giorni;

ritenuta allo stato la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, atteso che la previa convocazione dei predetti creditori controinteressati potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, in quanto l'eventuale interruzione della disponibilità di fondi a causa delle operazioni di autotutela o l'escussione di garanzie pubbliche potrebbe impedire sul nascere il buon esito delle trattative e la realizzazione del progetto di risanamento;

rilevato che, allo stato, sussistono i presupposti per l'emissione di simile provvedimento *inaudita altera parte*, in quanto:

1) gli attuali flussi attivi di cassa non possono sostenere al contempo la continuità aziendale ed il pagamento dei debiti finanziari alle prossime scadenze;

2) occorre riequilibrare tale situazione, e la continuità (anche alla luce del rilancio industriale e produttivo in corso) è in grado di far conseguire tale obiettivo nel prossimo futuro;



3) nell'immediato, l'attività produttiva non può tollerare alcuna sospensione – nemmeno per il tempo necessario ad addivenire alla decisione sulla richiesta cautelare - delle forniture di materia prima, di servizi o di energia a causa del blocco della disponibilità di fondi a causa di compensazioni fra rapporti operate da istituti bancari;

4) l'accesso alla CNC non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, o di diversa classificazione dello stesso, dovendosi (per quest'ultimo fine) esclusivamente tenere conto del progetto di piano e di quanto previsto dalle regole di vigilanza prudenziale (cfr. art. 16, comma 5, CCI);

5) la classificazione di crediti “a sofferenza” da parte del ceto bancario dovrebbe avvenire solo a fronte di grave e non transitoria difficoltà economica del cliente, valutazione che però a sua volta non può prescindere dalla pendenza di un percorso di CNC, delle sue prospettive e dei suoi progetti; occorre dunque impedire iniziative unilaterali e il rischio di valutazioni incomplete ed intempestive;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c. e 19 CCI;

inibisce ad INTESA SANPAOLO SPA, BANCA SELLA – SPA, CREDITO COOPERATIVO FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA, BANCO BPM - SPA, BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA di procedere a forme di recupero in autotutela dei propri crediti, quale la compensazione fra i flussi attivi di cassa generati dalla ricorrente durante la fase delle negoziazioni e presenti nelle giacenze disponibili presso le medesime banche e le esposizioni scadute derivanti da contratti di mutuo, affidamento in conto, anticipo fatture, anticipo salvo



buon fine o in genere altri contratti bancari in essere con i rispettivi Istituti
fino a conferma/modifica o revoca del presente provvedimento;

inibisce:

- a BANCO BPM - SPA di escutere (per le rate scadute o che giungeranno a scadenza, e non pagate) la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI che accede ai mutui e/o finanziamenti contratti con la ricorrente;

- a BANCO BPM – SPA, INTESA SANPAOLO SPA, BANCA SELLA – SPA di escutere (per le rate scadute o che giungeranno a scadenza, e non pagate) la garanzia rilasciata da SACE S.p.a. che accede ai mutui e/o finanziamenti contratti con la ricorrente, in entrambi i casi fino a conferma/modifica o revoca del presente provvedimento;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del **23/07/2026**, alle ore **15:30**, per la discussione nel contraddittorio delle parti circa la conferma / modifica / revoca del presente provvedimento;

dispone che parte ricorrente:

a) notifichi entro il termine perentorio del 14.7.2026 ricorso e decreto all'esperto ed ai seguenti creditori:

- i primi dieci per ammontare;
- tutti gli altri creditori concretamente toccati dalle misure cautelari qui concesse interinalmente;



b) pubblichi il ricorso ed il presente decreto mediante *link* inserito entro il 20.7.2026 (con evidenza ed in cima) nella pagina di accoglienza del proprio sito *internet* <https://www.farspa.com/>

Si comunichi alla ricorrente.

Si trasmetta con urgenza e per estratto (contenente indicazione del debitore, dell'esperto e della data dell'udienza, redatto a cura della cancelleria) al Registro delle Imprese.

Udine, 06/07/2026

Il Giudice

Lorenzo Massarelli



Avv. Nicola Cannone

Via Valdirivo 40 – 34122 TRIESTE
Tel. 040 7600807
PEC nicola.cannone@arubapec.it

Via Spilimbergo 66/2 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD)
Tel. 0432 1772092

TRIBUNALE DI UDINE**Ricorso per la conferma di misure protettive****e concessione misure cautelari ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII**

Presentato nell'interesse della Società

F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale - S.p.a. (di seguito, anche “FAR”), cod. fisc. 00163570302, con sede in Reana del Roiale (UD), via Leonardo da Vinci 11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* sig. Enrico Veneroso, nato a Tarcento (UD), il 01.11.1947, residente a Udine (UD) in via Saluzzo 7/12, cod. fisc. VNRNRC47S01L050W, rappresentata e difesa, giusta procura speciale (**doc. 1**) unita al presente atto mediante strumenti informatici dall'avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste, cod. fisc. CNNNCL76H21L483O, con domicilio fisico eletto presso il suo studio professionale in Pasian di Prato (Ud), via Spilimbergo 66/2, presso il cui recapito di posta elettronica certificata nicola.cannone@arubapec.it dichiara di eleggere domicilio digitale per il ricevimento delle comunicazioni e notificazioni del procedimento,

ricorrente

*** * ***

Fatti.**(a) La società FAR e la sua attività.**

FAR è stata fondata nel 1962 (**doc. 2**) su iniziativa dei quattro “soci fondatori”: Alberto e Primo Andreussi, Guido Castenetto, Umberto Pontelli, i cui rami familiari detengono ancora oggi, complessivamente, il 90% del capitale sociale (al netto delle azioni proprie, pari al 10%), suddiviso in misura paritetica (25% ciascuno).

FAR produce e commercializza parti di ricambio antiusura in acciai speciali destinate a macchine ed impianti per la frantumazione operanti nei settori estrattivo (cave e miniere), degli aggregati e del riciclo (recupero di materiali inerti, ferrosi, ecc.).



Nel corso di oltre sessant'anni di attività, FAR ha sviluppato acciai e leghe speciali antiusura caratterizzati da elevata resistenza all'abrasione ed adeguata durabilità, affermandosi come azienda leader a livello internazionale nel settore di riferimento.

L'attività produttiva della società si connota per un'elevata specializzazione tecnica e per la presenza di una clientela costituita da una platea di operatori qualificati.

In particolare, i prodotti realizzati da FAR consistono in componenti di macchinari ed impianti (quali, a titolo esemplificativo, mulini ad impatto ed a cono, frantoi a mascelle) che entrano direttamente in contatto con gli inerti e ne consentono la frantumazione e la comminazione. Tali parti sono sottoposte ad intensa sollecitazione meccanica ed a un'elevata usura, trovandosi spesso ad operare in condizioni di esercizio particolarmente gravose.

FAR opera con un modello *Business-to-Business* industriale, fondato su *know-how* metallurgico, supporto tecnico e presidio internazionale del cliente. L'offerta non si limita alla vendita del ricambio, ma mira a ridurre il costo operativo garantendo una maggiore durata, performance ed affidabilità del prodotto. Il Gruppo opera con clienti internazionali attivi nei settori del *mining*, *quarry*, *recycling* e *aggregates*, includendo OEM (*Original Equipment Manufacturer*), distributori specializzati e utilizzatori finali operanti in Europa e Nord America.

Maggiori informazioni di dettaglio sull'attività sono reperibili nel sito internet della società <https://www.farspa.com/>

(b) la compagine FAR ed i suoi organi gestori e di controllo.

La FAR conserva una composizione azionaria ed una struttura di *governance* in cui gli attuali organi sociali e le principali funzioni manageriali sono espressione dei rami familiari dei Soci Fondatori, come da prospetto che si riporta.

Il prospetto è aggiornato all'atto di donazione del 20.5.2026 effettuato da Enrico Veneroso e Nella Castenetto a favore dei figli Tomaso, e Valentina Veneroso ed del nipote Maximilian Francesco, rogito notaio V. Cirotta rep. n. 47751; racc. n. 18464. La relativa variazione, alla data odierna, non risulta ancora recepita nella visura camerale, in quanto sarà oggetto di indicazione nel primo deposito utile dell'elenco soci della società per azioni, secondo la disciplina applicabile.



SOCI FONDATORI	ATTUALI SOCI	RELAZIONE CON IL SOCIO FONDATORE	QUOTA	Proprietà/Nuda a proprietà	Diritti di Usufrutto	Numero azioni	Valore nominale €
ALBERTO ANDREUSSI	Olivia Andreussi	Figlia	11,25%	proprietà		5.625	261.450
	Anna Andreussi	Figlia	11,25%	proprietà		5.625	261.450
PRIMO ANDREUSSI	Guido Andreussi	Figlio	7,50%	proprietà		3.750	174.300
	Mauro Andreussi	Figlio	7,50%	proprietà		3.750	174.300
	Gladis Andreussi	Figlia	7,50%	proprietà		3.750	174.300
GUIDO CASTENETTO	Silvana Castenetto	Figlia	9,09%	proprietà		4.545	211.251,60
	Tomaso Veneroso	Nipote	5,20%	nuda proprietà con diritto di voto	di cui: 2,14% - (1069 azioni) in usufrutto a Enrico Veneroso - genero del fondatore; 3,07% - (1533 azioni) in usufrutto a Nella Castenetto - figlia del fondatore.	2.602	120.940,96
	Valentina Veneroso	Nipote	2,71%	nuda proprietà con diritto di voto	di cui: 0,43% - (216 azioni) in usufrutto a Enrico Veneroso - genero del fondatore; 2,27% - (1137 azioni) in usufrutto a Nella Castenetto - figlia del fondatore	1.353	62.887,44
	Maximilian Francesco Veneroso	Pro-nipote	5,50%	nuda proprietà	di cui: 1,75% - (875 azioni) in usufrutto a Enrico Veneroso - genero del fondatore; 3,75% - (1875 azioni) in usufrutto a Nella Castenetto - figlia del fondatore	2.750	127.820
UMBERTO PONTELLI	Eddy Pontelli	Figlio	22,50%	proprietà		11.250	522.900
Azioni Proprie			10%			5.000	232.400
Totale			100,00%			50.000	2.324.000

Cinque azionisti (evidenziati in azzurro) ricoprono oggi ruoli operativi nell'impresa, rivestendo posizioni dirigenziali e/o cariche amministrative.

A questi si affianca il sig. Enrico Veneroso, genero del Socio Fondatore Guido Castenetto, il quale, titolare oggi di diritti di usufrutto di una porzione delle azioni intestate ai discendenti del ramo Castenetto (Tomaso, Valentina e Maximilian Francesco Veneroso), è stabilmente impegnato nella gestione aziendale in posizione apicale.

La società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da n. 4 componenti, il cui mandato scadrà dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2026:

- Enrico Veneroso – Presidente
- Eddy Pontelli – Consigliere delegato
- Olivia Andreussi – Consigliere delegato
- Mauro Andreussi – Consigliere delegato



Per l'estensione delle deleghe attribuite ai singoli Consiglieri si rimanda alla visura CCIAA storica aggiornata depositata agli atti (**doc. 2**).

Oltre ai quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, la FAR si avvale, dal 28 aprile 2026, anche di un procuratore speciale, nella persona del socio Tomaso Veneroso, al quale è stato conferito l'incarico di **Direttore strategia, mercati e trasformazione commerciale**.

Il **Collegio Sindacale** è così composto:

- Davide David – Presidente
- Andrea Pasut – Sindaco
- Giulia Simeoni – Sindaco
- Giuseppina Corvaglia – Sindaco supplente
- Valentina Marusig – Sindaco supplente

Il **Revisore dei conti** nominato è la Berger & Berger S.r.l. – Revisione ed organizzazione contabile.

(c) Il gruppo FAR.

FAR fa parte di un **gruppo d'impresa** ("Gruppo FAR"), funzionale all'integrazione sinergica di tre leader industriali focalizzati sulla produzione e commercializzazione di componenti resistenti all'usura per l'industria della frantumazione, così composto:

- **Garavaglia S.p.a.**, con sede Caronno Petrusella (VA) <https://www.garavaglia.it/it/home/>, di cui FAR detiene il 62,5% del capitale sociale, che opera nel medesimo segmento di mercato della capogruppo, differenziandosi per la tipologia di prodotti distribuiti;
- **AMCAST, Inc.**, con sede a Pennsauken (New Jersey - USA) e AMCast Canada: <https://www.amcastonline.com/>, di cui FAR detiene il 51% del capitale sociale, che si occupa della distribuzione delle forniture FAR (che rappresentano il 95% degli acquisti) e del supporto commerciale nel mercato nord-americano (USA e Canada).



E' opportuno altresì menzionare la correlazione con la società **RAF Ricambi Attrezzature S.p.a.**, con sede a Montesilvano (PE): <https://www.rafspace.it/>, che non è partecipata da FAR, sebbene la maggioranza del suo capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che sono anche socie di FAR, circostanza che configura un legame azionario indiretto tramite soci comuni. Tale società si occupa della produzione di macchinari per frantumazione sotto il marchio OMT, fornitura ricambi ed assistenza tecnica e manutenzione.

Le tre società del Gruppo e la società correlata presidiano l'intera "catena del valore" del segmento di mercato, garantendo qualità, affidabilità ed innovazione del prodotto. Le singole società mantengono autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria.

(d) Le vicende recenti.

FAR versa attualmente in stato di crisi, nell'accezione intesa dall'art. 2, c. 1, lett. a), CCII. **Lo stato di crisi non coinvolge le altre società del gruppo e la società correlata**, che versano in stato di equilibrio patrimoniale ed economico finanziario e **che sono quindi estranee al procedimento di composizione negoziata della crisi, che è stato attivato solo dalla capogruppo.**

FAR mantiene tuttora un patrimonio significativo, con un capitale sociale interamente versato di € 2.324.000,00, un patrimonio netto di € 38.688.530,87 ed un totale dell'attivo patrimoniale di € 77.103.884,79, con un rapporto *equity/ratio* di circa il 50%, indice che conferma il permanere di una significativa patrimonializzazione.

Coerentemente, **allo stato**, non è stata chiesta la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento ai sensi dell'art. 20 CCII in quanto non ne ricorrono i presupposti.

La crisi che attualmente interessa la società è di natura economica (a causa del calo di redditività e di alcune inefficienze competitive) e finanziaria (inadeguatezza dei flussi di cassa per far fronte alla totalità degli impegni assunti).

L'analisi condotta dagli **Advisor finanziari** nominati dalla ricorrente, nella persona dei professionisti dott. Luca Lupone, Davide Sala Peup e Giovanni Rigo, facenti parte dello studio Athena Associati di Milano, ha evidenziato tre fattori concorrenti che hanno determinato il calo di redditività e l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.



(d1) La contrazione del fatturato.

Dopo il forte ciclo espansivo registrato nel periodo 2021–2022, il mercato europeo della componentistica per *crushing* ha attraversato una fase di **riduzione della domanda e dei volumi**.

In particolare, nel biennio post pandemico (2021-2022) il mercato ha beneficiato di livelli di domanda eccezionalmente elevati, in quanto diversi clienti strategici hanno accumulato scorte significativamente superiori ai livelli fisiologici.

Il successivo inevitabile *rebound* negativo ha determinato una marcata riduzione degli ordinativi nel periodo 2023-2025.

Contestualmente, il mercato europeo è stato interessato da una crescente **pressione competitiva da parte di operatori asiatici**, in particolare provenienti da Cina, India e Turchia. La maggiore competizione basata sul prezzo ha ridotto la capacità di FAR di mantenere i livelli di marginalità precedentemente conseguiti, specialmente sui prodotti a basso contenuto tecnologico ed innovativo.

Nel 2023 l'ordinato si è ridotto di circa il 54% rispetto ai livelli record del 2021-2022. La contrazione si è protratta anche nel 2024, con recupero solo parziale nel 2025.

La significativa contrazione dei volumi rispetto ai livelli precedenti ha determinato una progressiva riduzione della capacità di assorbimento dei costi industriali e di struttura. In definitiva il ridimensionamento dei volumi e la pressione competitiva asiatica hanno inciso sulla leva operativa e sulla redditività, con particolare incisività nel biennio 2024–2025.

(d2) Gli investimenti negli impianti industriali e tecnologici.

Nel corso degli ultimi esercizi, FAR ha sostenuto un importante programma di **investimenti industriali e tecnologici**, finalizzati a rafforzare la capacità produttiva e competitiva di lungo periodo.

FAR ha infatti avviato un percorso strutturato in ambito ESG (*Environmental, Social and Governance*), formalizzato attraverso la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità (**doc. 3**). L'iniziativa riflette l'integrazione di obiettivi ambientali, organizzativi e sociali all'interno della strategia aziendale, con *focus* su transizione ecologica, innovazione, efficienza operativa, valorizzazione del capitale umano.



In particolare, FAR ha deciso di adeguare il proprio impianto produttivo attraverso la transizione dai forni a combustibile fossile (carbone e olio denso combustibile), attualmente in uso, ai forni ad induzione.

La piena messa a regime dei forni ad induzione rappresenta uno dei principali *driver* di recupero della competitività, della marginalità e della sostenibilità ambientale di FAR. Gli investimenti sono ormai sostanzialmente completati (ossia, installati ed avviati all'esercizio) ed una volta **messi a regime (evento previsto nel 2027)** consentiranno di incrementare la capacità produttiva, ridurre considerevolmente gli impatti ambientali (es. emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti), nonché le emissioni di CO2 e migliorare strutturalmente l'efficienza operativa e la marginalità aziendale.

L'impegno finanziario per sostenere gli investimenti ha comportato un assorbimento di cassa rilevante, con un progressivo incremento dell'indebitamento netto.

Il programma di investimenti è stato infatti finanziato tramite debito bancario e ricorrendo in misura minima all'autofinanziamento. Ciò ha determinato un significativo impegno di rimborso distribuito nei prossimi esercizi.

Il debito bancario residuo per gli investimenti effettuati è pari a circa € 23,8 milioni e quasi il 50% del rimborso risulta concentrato nel periodo 2026-2030.

La contrazione di volumi e marginalità intervenuta tra il 2023 e il 2025 ha ridotto la capacità di FAR di sostenere gli impegni finanziari assunti per supportare il programma di investimenti, contribuendo a determinare l'attuale situazione di tensione finanziaria.

(d3) Le esposizioni verso le società del gruppo.

Le esposizioni creditorie verso società del gruppo e correlate, sviluppatasi nell'ambito dei rapporti operativi infragruppo, hanno contribuito all'assorbimento di risorse finanziarie della società.

FAR vanta crediti verso le società controllate e correlate per circa € 8,9 milioni al 30 aprile 2026, corrispondenti al 69% del totale dei crediti commerciali.

Le esposizioni derivano principalmente da rapporti commerciali sviluppatasi nel tempo nell'ambito dell'operatività infragruppo e sono state funzionali a supportare l'espansione commerciale delle controllate/correlate, nonché a consentire il radicamento nel mercato nordamericano della controllata Amcast.



Tali esposizioni risultano riconciliate con le controparti e sono oggetto di negoziazione specifici programmi di rientro finanziario finalizzati al progressivo rientro delle esposizioni a favore della capogruppo.

Il progressivo assorbimento di liquidità connesso a tali esposizioni ha ridotto ulteriormente le risorse disponibili per il sostegno del capitale circolante, del servizio del debito e del programma di investimenti della Società.

(e) La continuità aziendale.

Nonostante le attuali difficoltà, **la produzione prosegue regolarmente, il livello di occupazione è inalterato, tutte le commesse sono regolarmente in corso di evasione. La continuità aziendale è quindi pienamente preservata.**

Per quanto di rilievo ai fini del presente ricorso, appare opportuno evidenziare altresì che:

- a) i **finanziamenti bancari, alla data del deposito della domanda di accesso alla CNC (22.6.2026)**, erano tutti in regolare ammortamento;
- b) **stipendi e contributi** sono pagati regolarmente ed alla scadenza;
- c) la società, previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali, ha fatto ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria ("**CIGO**") ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 148/2015, mediante sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro (**doc. 4**). Una prima fase di CIGO è stata autorizzata ed effettuata nel periodo dal 16 marzo 2026 al 31 maggio 2026, mentre una successiva fase è stata recentemente attivata a decorrere dall'8 giugno 2026 per una durata di quattro settimane. Sono state perfezionate le interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali al fine di pervenire, alla scadenza della CIGO, alla sottoscrizione di un **accordo di solidarietà** per il periodo successivo, con un programma di gestione degli esuberi e di rimodulazione dell'orario esteso fino a fine anno (**doc. 17**).
- d) il **rapporto con i fornitori** è complessivamente improntato alla collaborazione ed alla trasparenza: in particolare, non si è fatto mistero del momentaneo stato di difficoltà e del percorso di risanamento che è necessario intraprendere mentre, secondo le disponibilità, vengono concordate delle dilazioni di pagamento;



- e) **allo stato non vi sono azioni esecutive o cautelari in corso**, né sussistono titoli esecutivi giudiziali nei confronti della società **né, inoltre, pende alcun procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale** e/o per l'accertamento di uno stato di insolvenza;
- f) **non sono state depositate domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal CCII**;
- g) **non sono pendenti contenziosi passivi** che coinvolgono la società;
- h) **non vi sono debiti scaduti nei confronti dell'Erario**: va però precisato che in data 9.4.2025 la Società ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate un atto di adesione (2018 n. TI9A30300183/2025), definendo un accertamento di maggiori imposte dovute pari ad € 81.000,00 ed interessi per € 16.536,21, per un totale di € 97.536,21. L'adesione prevede un piano di ammortamento di 16 rate trimestrali di pari importo, **ad oggi regolarmente versate alla scadenza**; si precisa, a comprova dell'incolpevole omesso versamento d'imposta contestato a FAR, che nell'atto di adesione, l'A.d.E. stessa ha concordato una definizione **senza applicare sanzioni tributarie, escluse perché l'Ufficio stesso ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità/disapplicazione** ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 472/1997, confermando quindi la buona fede della contribuente (**docc. 5-6**);
- i) **Agenzia delle Entrate – Riscossione** ha confermato che non esistono carichi di ruolo emessi nei confronti di FAR (**doc. 7**);



l) non vi sono debiti scaduti e non pagati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL: il certificato dei debiti contributivi INPS, allo stato disponibile ed allegato al presente ricorso, riporta una pendenza contributiva relativa a contribuzione DM10 per il periodo di competenza marzo 2026, nonché un ulteriore debito da gestione separata. Con riferimento alla pendenza relativa alla contribuzione DM10, in data 19 giugno 2026, la Società ha provveduto, mediante modello F24, al pagamento dell'ultima rata residua relativa alla suddetta contribuzione (**docc. 8–9, mod. F24 del 19.6.2026**). Il certificato dei debiti contributivi, richiesto in data 17/06/2026 ed emesso in data 26/06/2026, verosimilmente non è ancora aggiornato all'avvenuto pagamento. Tale posizione, pertanto, risulta estinta.

Si evidenzia, inoltre, che il debito da gestione separata indicato nel predetto certificato è frutto di un errore di registrazione presso l'Ente previdenziale, come da successiva comunicazione allegata al presente ricorso (**doc. 18**) e non corrisponde ad alcuna effettiva esposizione contributiva della società.

(f) Il progetto di piano di risanamento funzionale al rilancio industriale di FAR.

L'organo amministrativo, con l'ausilio dei propri *Advisor finanziari*, ha quindi deciso di avviare una procedura di composizione negoziata della crisi che si pone l'obiettivo di risanare l'impresa mediante il suo rilancio industriale.

Il risanamento che si intende discutere con i creditori si fonda su un **progetto di piano di risanamento per il periodo 2026-2030** – soggetto agli adattamenti e alle modifiche che si renderanno necessari in base agli sviluppi delle interlocuzioni che saranno avviate con i creditori e possibili partner industriali – che presenta già un livello di dettaglio e analiticità che testimonia la serietà e la concretezza dell'operazione. Tale documento è accompagnato da un **piano finanziario per i successivi sei mesi ed un prospetto delle iniziative che intende adottare (doc. 10-11)**.

Si tratta di un progetto di piano in continuità diretta, il quale punta a recuperare l'equilibrio economico e patrimoniale dell'impresa nell'arco di un quadriennio, da realizzarsi attraverso il compimento delle seguenti azioni principali:



1) rilancio dell'attività commerciale, con particolare riferimento al mercato

Europa: tale piano rilancio si fonderà sul potenziamento della struttura commerciale e sulla maggiore integrazione tra funzione commerciale e produttiva; l'avvio di un *tour* commerciale di visite ai clienti storici per rafforzare la *partnership* e raccogliere maggiori ordini a breve termine; la razionalizzazione del portafoglio prodotti, l'adozione di un approccio industriale e commerciale indirizzato a incrementare la marginalità ed a reperire ordini sulla base del *mix* produttivo ottimale; il posizionamento dei prodotti nel settore "*best in class*" per competere sulla qualità rispetto ai *competitor* stranieri, che generalmente offrono prodotti a prezzi più bassi, ma di qualità nettamente inferiore;

2) transizione ecologica e messa a regime investimenti: l'iniziativa già intrapresa ed in fase di completamento di rinnovo degli impianti industriali e tecnologici è indubbiamente strategica, sia per rispondere in anticipo alle direttive comunitarie che imporranno al segmento di mercato di orientare la produzione industriale all'utilizzo di impianti a basso impatto ambientale, sia per ottenere il relativo beneficio economico in termini di contenimento dei costi per proteggere la marginalità; il progetto di piano prevede il completamento degli investimenti volti alla transizione ecologica (transizione ai forni ad induzione e spegnimento dei forni rotativi) che determinerà un abbattimento dei consumi (combustibili fossili e materie di consumo) e dei prodotti di scarto (maggior efficienza);



3) **rinnovo della *governance* e del *management***: il progetto di piano intende rafforzare ulteriormente la *governance* attraverso l'inserimento di competenze manageriali dedicate ed il Consiglio di Amministrazione sta valutando l'opportunità di dotare la Società di un organo di governo diverso, composto da manager e non più manager-azionisti; è previsto l'inserimento di figure apicali ad oggi non presenti in struttura;

4) **azioni straordinarie & *partnership* strategiche**: il progetto di piano prevede altresì il recupero di finanza tramite operazioni straordinarie a supporto della liquidità, quali il ricorso alla CIGO ed ai contratti di solidarietà e la dismissione di *asset* non strategici, smobilizzo di crediti infragruppo, ottimizzazione del portafoglio *asset*, nonché la promozione di *partnership* strategiche mediante interlocuzioni con operatori industriali e finanziari interessati alla possibilità di accompagnare la Società nel processo di rilancio;

5) **contenimento dei costi di struttura**: trasversalmente rispetto ai quattro pilastri sopra descritti, il Piano prevede specifiche misure di contenimento dei costi fissi, quali la riduzione dei costi dell'organico tramite ammortizzatori sociali e gestione delle uscite naturali (pensionamenti nel reparto acciaieria), senza riduzioni del personale operativo chiave; riduzione dei costi di *governance* dal 2027; riduzione dei costi dirigenziali per effetto dei pensionamenti di due soci entro il 2028; razionalizzazione dei costi di manutenzione e riparazione; riduzione dei costi di subappalto e lavorazioni esterne; eliminazione dei costi operativi legati ai combustibili fossili (olio denso combustibile e carbone) e a materiale di consumo (ossigeno, CO²) per effetto della transizione ai forni ad induzione.

Si rimanda, per maggiori dettagli in ordine alle citate iniziative, al progetto di piano di risanamento e piano finanziario per i successivi 6 mesi (**docc. 10-11**).

g) le azioni correttive già intraprese.



Nel corso delle prime attività di analisi e pianificazione del percorso di rilancio, il *management* ha già avviato alcune iniziative prioritarie finalizzate al rafforzamento della *governance*, al rilancio commerciale ed alla valorizzazione di *asset* strategici del Gruppo. Tali interventi rappresentano le prime azioni concrete di un più ampio percorso di *turnaround* industriale e organizzativo, volto a garantire maggiore efficacia operativa, rapidità decisionale e focalizzazione sul recupero della marginalità e della crescita sostenibile.

Le iniziative già assunte che si ritiene opportuno citare in questa sede sono:

- la nomina di un **C.R.O.** nella persona del dott. Massimo Coppola, della società Renoma S.r.l. (**doc. 12**);
- avvio della ricerca e selezione di un ***temporary manager*** con competenze industriali a presidio delle *operations* con l'obiettivo di individuare le leve per il contenimento dei costi di struttura (sono in programma una serie di audizioni di candidati, il cui C.V. è stato ritenuto in linea con gli obiettivi, proposti da società di *recruiting* specializzate in *fractional e temporary management*);
- l'istituzione del ruolo di **Direttore di Strategia, Mercati e Trasformazione Commerciale**, nella persona dell'ing. Tomaso Veneroso, a cui è stata conferita relativa procura (v. **doc. 2 e doc. 13**), con il fine di consolidare i rapporti con i clienti storici e strategici, rafforzare le relazioni e raccogliere maggiori ordini per il breve periodo;
- la costituzione di un organo dedicato, il **Comitato di Progetto** (CDP) per traghettare l'azienda nell'ambito dell'operazione di rilancio (**doc. 14**);
- ricorso alla **Cassa Integrazione ed ai contratti di solidarietà** (**doc. 4**);
- **sospensione e riduzione dei compensi al C.d.a.** (**doc. 15**);
- avvio del processo di valorizzazione e **dismissione di asset non strategici** (vendita diretta del capannone utilizzato da RAF SpA a Montesilvano, prov. Pescara (**doc. 16**);
- ipotesi di smobilizzo crediti e definizione di un **piano di rientro finanziario** per le controllate e correlate AmCast e RAF;



- avvio delle interlocuzioni preliminari con potenziali **partner finanziari** e contatti con possibili **partner industriali**, che allo stato proseguono fattivamente in comprensibile regime di riservatezza.

h) Gli obiettivi e le linee d'intervento. Il test pratico.

L'obiettivo che FAR intende perseguire nell'ambito del procedimento di composizione negoziata è quello di avvio di un processo di risanamento con il supporto di consulenti finanziari e legali per la redazione di un piano industriale funzionale a:

- mettere in sicurezza l'impresa;
- riposizionare e rilanciare l'attività.

Il piano identificherà e razionalizzerà, in coerenza con i suoi presupposti ed in ragione dell'esito delle interlocuzioni con i creditori ed i possibili *partner* finanziari o industriali, le iniziative necessarie.

In particolare, il progetto di piano che dovrà essere discusso con i creditori prevede le seguenti iniziative:

- sulla base dei flussi di cassa operativi della Società, risulta prioritaria la necessità di negoziare un accordo di *standstill* con i creditori finanziari, con congelamento delle linee *amortizing* e mantenimento delle linee di credito commerciali in essere. La moratoria consentirà di apprezzare gli effetti dell'implementazione delle azioni già in parte intraprese da FAR (tra tutti, rilancio commerciale e la messa a regime degli investimenti relativi agli impianti industriali);
- per quanto riguarda i debiti commerciali, si ritiene allo stato sufficiente negoziare dei piani di dilazione di pagamento con i principali fornitori (tra cui la maggior parte riferibile a fornitori *Capital Expenditure*);
- contemporaneamente, la FAR conta di implementare tutte le ulteriori iniziative previste dal progetto di piano ed esposte anche nel presente ricorso *sub f)* e *g)* in modo completare l'operazione di riequilibrio economico e finanziario.



In coerenza con gli effetti positivi generati da tali iniziative la Società lavorerà per sviluppare un piano finanziario ed una proposta di manovra finanziaria completa da proporre ai creditori per giungere al risanamento della Società.

A fini indicativi circa l'effetto della moratoria ipotizzata, il progetto di piano finanziario mostra che lo *standstill* determinerebbe un *cash flow* positivo che si auspica venga ulteriormente migliorato dall'implementazione di tutte le ulteriori iniziative previste dal presente progetto.

La Società ritiene che il periodo di moratoria richiesto sia funzionale a consentire il progressivo dispiegarsi degli effetti delle iniziative industriali, organizzative e commerciali già avviate e previste dal progetto di Piano.

FAR non esclude inoltre di integrare il piano di risanamento attraverso l'apporto di nuova di finanza, che potrebbe provenire dall'ingresso nella compagine sociale di un nuovo *partner* finanziario o industriale.

Il test pratico svolto e caricato sul portale telematico per la CNC, che tiene conto degli effetti della moratoria ipotizzata, ha avuto come esito l'attribuzione di un punteggio di 2,21, che conferma la concreta perseguibilità e ragionevolezza dell'ipotesi di risanamento in continuità diretta (**doc. 19**).

(i) L'avvio della composizione negoziata della crisi.

FAR in data 22.6.2026 ha chiesto alla competente Commissione istituita presso la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, la nomina di un esperto ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti del Codice della Crisi (**docc. 20-21**: documento di sintesi istanza scaricato dal portale e PEC di conferma avvenuta ricezione istanza). La Commissione ha designato il dott. Alberto Poggioli, commercialista e revisore dei conti in Pordenone (**doc. 22**). Il dott. Poggioli ha accettato l'incarico con comunicazione d.d. 1.7.2026 (**docc. 23 e 23 bis**), accettazione che oggi 2.7.2026 risulta pubblicata nel Registro Imprese (**doc. 2**). Contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto, la società ha chiesto l'applicazione delle **misure protettive di cui all'art. 18 CCII (doc. 24)**.

In particolare, ai sensi della norma citata l'odierna ricorrente ha chiesto, **nei confronti di tutti i creditori**, che si spieghino gli effetti previsti dall'art. 18 CCII e che quindi a partire dal giorno dell'istanza di nomina dell'esperto:



- a) i creditori interessati non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (art. 18, co. 3 CCII);
- b) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata (art. 18, co. 4 CCII);
- c) i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto (art. 18, co. 5 CCII).

A mezzo del presente ricorso, FAR intende chiedere all'interessato Tribunale di voler confermare le misure protettive per tutte le ragioni qui di seguito illustrate, con i conseguenti effetti, tra cui quelli previsti dall'art. 18, c. 5 *bis* CCII.

*** * ***

Diritto.

(I) I requisiti ex artt. 12, 19 e 27 CCII

FAR è iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, n. REA UD – 86641 (**doc. 2**).

Essa svolge l'attività, pacificamente **commerciale**, descritta *sub a*) e risultante dalla visura CCIAA.

Avendo FAR la propria sede legale ed operativa a Reana del Roiale (Udine), la **competenza** a provvedere sulla presente istanza appartiene al Tribunale di Udine. In particolare, nonostante le rilevanti dimensioni dell'impresa e la presenza di personale in forze superiore a n. 200 lavoratori subordinati da almeno un anno (alla data di accesso alla CNC i lavoratori erano 270), la ricorrente non è assoggettabile ad amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto legislativo 08/07/1999, n. 270.



Ai sensi dell'art. 2 D.lgs. cit. possono infatti essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, che hanno **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Sebbene, come detto, il primo requisito risulti integrato, non lo è il secondo requisito. Nell'ultimo esercizio (2025, **doc. 25**) i debiti di FAR ammontavano ad € 43.069.122, mentre il totale dell'attivo dello stato patrimoniale ammontava ad € 78.171.175 ed il totale ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni ammontava ad € 44.228.458.

Il rapporto è quindi il seguente:

debiti rispetto a totale attivo $((43.069.122 \cdot 100) / 78.171.175) = 55,10\% < 66,66\%$

debiti rispetto a totale ricavi $((43.069.122 \cdot 100) / 44.228.458) = 97,38\% > 66,66\%$

La valutazione non muterebbe se si volesse tenere in considerazione la situazione contabile depositata al 30.4.2026 (**doc. 26**, il che appare comunque contrario al disposto legislativo, cfr. **Cass. civ., Sez. I, 22/04/2015, n. 8228**), in cui i debiti ammontano ad € 42.932.603,86, l'attivo patrimoniale ammonta ad € 77.120.702,67, sicché il relativo rapporto si attesterebbe sul $55,67\% < 66,66\%$. Nessuna variazione significativa rispetto a tale rapporto ($€ 44.069.553,89 / € 77.748.128,11 = 56,68\%$) è altresì riportata dalla situazione contabile al 10.5.2026 (**doc. 26 bis**).

Da ultimo, a voler considerare l'ultimo bilancio approvato (2024, **doc. 29**), il medesimo rapporto non muta, attestandosi su $€ 31.660.919 / € 72.894.007 = 43,43\% < 66,66\%$.



FAR è pertanto impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, risultando nei tre esercizi precedenti superate tutte e tre le soglie previste dall'art. 2, lett. d) CCII per definire l'impresa minore (**docc. 27-32**). Si ritiene sufficiente citare, al riguardo, l'attivo patrimoniale risultante dal bilancio d'esercizio 2024, che era pari ad € 72.894.007, ben superiore agli € 300.000 previsti come soglia per essere considerata impresa minore.

FAR versa in stato di crisi, che nel caso specie consiste nello squilibrio economico e finanziario, quale emerge dal progetto di bilancio al 31.12.2025 e dalla situazione aggiornata al 30.4.2026 ed al 10.5.2026, allegate al presente ricorso (**docc. 25-26-26 bis**), nonché dal progetto di piano di risanamento e collegato piano finanziario a 6 mesi (**docc. 10-11**).

In particolare, lo stato di crisi di FAR si manifesta nella concreta inadeguatezza dei flussi finanziari prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni programmate nei dodici mesi successivi, pur in presenza di un patrimonio netto ancora significativo e della permanenza della continuità aziendale.

Come emerge dal progetto di piano predisposto dagli *advisor* finanziari della Società, la tensione finanziaria non deriva da una situazione di insolvenza attuale, né da una perdita irreversibile della capacità produttiva, bensì dallo squilibrio venutosi a determinare tra la capacità di generazione di cassa dell'attività caratteristica ed il fabbisogno richiesto per sostenere il servizio del debito finanziario contratto negli esercizi precedenti per il finanziamento del programma di investimenti industriali.

In particolare, il piano evidenzia che, pur a fronte di una prevista generazione di flussi operativi positivi, l'attuale profilo di rimborso dell'indebitamento finanziario non risulta compatibile con il progressivo recupero della marginalità operativa e con il completamento delle iniziative industriali e commerciali previste dal progetto di risanamento. In assenza di interventi di riequilibrio finanziario e di una temporanea moratoria sul debito bancario, una quota significativa della liquidità generata dall'attività corrente verrebbe assorbita dal servizio del debito, compromettendo la capacità di FAR di sostenere il capitale circolante, completare il processo di rilancio industriale e finanziare la normale operatività.



La situazione descritta integra pertanto la nozione di "*stato di crisi*" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, configurandosi come una condizione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza futura in assenza di adeguati interventi correttivi, ma che risulta ancora suscettibile di superamento mediante il percorso di risanamento prospettato.

Tale conclusione trova conferma anche negli esiti del **test pratico** predisposto ai sensi della disciplina della composizione negoziata, che ha restituito un indice pari a 2,21, valore compatibile con la ragionevole perseguibilità del risanamento in continuità aziendale, nonché nella circostanza che la Società continua ad operare regolarmente, mantiene rapporti commerciali attivi con clienti e fornitori, adempie regolarmente alle obbligazioni retributive e contributive e non risulta destinataria di procedure esecutive, cautelari o concorsuali.

La Società non versa pertanto in una situazione di insolvenza irreversibile, ma in una condizione di crisi reversibile il cui superamento richiede la protezione del contesto negoziale per poter concordare la temporanea rimodulazione delle scadenze finanziarie preservando la continuità, al fine di consentire il dispiegarsi degli effetti delle iniziative industriali, commerciali e organizzative già avviate.

Risulta, poi, rispettato il termine ex art. 19, 1° co. CCII, posto che l'istanza di adozione misure protettive è stata depositata il 22.6.2026 l'accettazione dell'Esperto è intervenuta il 1.7.2026 (**docc. 23 e 23 bis**, l'indirizzo PEC dell'esperto è alberto.poggioli@cgn.legalmail.it **doc. 33**), con pubblicazione di entrambi gli eventi nel Registro delle Imprese avvenuta in data odierna 2.7.2026 (**doc. 2**). La presente istanza viene depositata sempre in data odierna.

Contestualmente al deposito del ricorso, viene altresì offerta in comunicazione tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 19, 2° co. CCII, non ancora citata (**docc. 34-35-36-37**).

Sussistono, pertanto, i requisiti preliminari richiesti dal Codice della Crisi ai fini della presentazione dinanzi a Codesto Tribunale **della presente istanza di conferma delle misure protettive**.

(m) Sul merito della richiesta di conferma delle misure protettive



Secondo l'orientamento maggioritario emerso in giurisprudenza, la valutazione del Giudice in ordine alla conferma delle misure protettive non è subordinata alla verifica dei presupposti tradizionali della tutela cautelare classica (*fumus boni juris* e *periculum in mora*), in ciò distinguendosi dalla valutazione invece richiesta ai fini della concessione delle misure cautelari.

Secondo questo orientamento, ai fini della conferma delle misure richieste occorre apprezzare la sussistenza di un **rapporto di necessità e utilità delle stesso rispetto allo scopo di assicurare il buon esito delle trattative**, con la conseguenza che la necessità delle misure non deriva necessariamente da un'aggressione al patrimonio già in atto (che effettivamente nel caso di specie non sussiste), ma dalla semplice esigenza di stabilizzare il contesto negoziale, posto che la richiesta di accesso alla composizione negoziata è di per sé un segnale di difficoltà che può indurre i creditori a tutelarsi individualmente. La misura protettiva è quindi “necessaria” a prevenire questa reazione e “utile” al fine di consentire all'Esperto ed alle parti di svolgere in maniera proficua le trattative e questo a prescindere dalla pendenza di azioni esecutive in atto.

In particolare, è stato deciso che:

“è ammissibile e può essere confermata l'istanza di adozione di misure protettive del patrimonio anche in assenza di azioni esecutive in atto in quanto hanno la funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata” (Trib. Milano 26.1.2022, est. Pascale, in www.dirittodellacrisi.it);

“quando le misure protettive vengono richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, ritenuta l'assenza di controindicazioni da parte dell'esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (erga omnes), perché altrimenti le trattative sarebbero inevitabilmente pregiudicate, se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell'impresa” (Trib. Padova 25.2.2022, est. Amenduni, in www.dirittodellacrisi.it);



“in tema di composizione negoziata, il debitore può invocare una conferma erga omnes delle misure protettive previste dall'art. 6 D.L. n. 118/2021, qualora la protezione generalizzata sia funzionale a consentire l'adempimento del piano di risanamento attraverso l'impiego di tutte le risorse aziendali e ad assicurare l'esito positivo della composizione negoziata; spetta ai creditori nei cui confronti è integrato il contraddittorio rappresentare, infatti, le eventuali ragioni ostative all'applicazione delle misure in parola nei loro confronti” (Trib. Bergamo, 5.4.2022, est. Fuzio, in www.dirittodellacrisi.it);

“è ammissibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi ogni qual volta il ricorrente abbia provato che, allo stato, le misure protettive appaiono strumentali al buon esito delle trattative, che appunto le stesse sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori potessero agire individualmente nei confronti della società così precludendo la realizzazione del piano di risanamento” (Trib. Salerno 10.5.2022, est. Jachia, in www.dirittodellacrisi.it).

Siffatto orientamento appare confortato da plurimi riferimenti normativi:

- anzitutto, l'articolo 2, co. 1, lett. p), CCII definisce le misure protettive come strumenti temporanei volti a *“evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte”*: l'uso del verbo “evitare” chiarisce che lo scopo non è solo quello di bloccare azioni in corso, ma primariamente quello di prevenire che tali azioni possano essere intraprese;
- l'art. 18, co. 3, CCII stabilisce che, dalla pubblicazione dell'istanza, i creditori *“non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio”*, così distinguendo nettamente il divieto di avviare nuove procedure (“iniziare”) da quello di continuare procedure già pendenti (“proseguire”), con la conseguenza che la legge stessa contempla e disciplina l'ipotesi in cui, al momento della richiesta, non vi sia alcuna azione esecutiva in corso, ma si intenda appunto prevenirne l'avvio;



- ancora, l'art. 19, co. 4 CCII prevede che il Tribunale debba sentire il parere dell'esperto sulla *“funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”*, il che sembra ulteriormente circoscrivere il giudizio del Tribunale alla valutazione di funzionalità delle misure rispetto all'obiettivo della CNC (il successo delle trattative), come anche emerge dal presupposto cui il medesimo art. 19 subordina la possibile revoca delle misure (ossia il fatto di non soddisfare più l'obiettivo di assicurare, appunto, il buon esito delle trattative);
- infine, depone nel senso qui suggerito anche l'automaticità degli effetti delle misure protettive, il che induce a valorizzare la funzione preventiva che il legislatore ha inteso loro assegnare.

Venendo al caso in esame, in cui – come anticipato – non vi sono esecuzioni in corso o procedimenti cautelari attivati, le misure protettive di cui si chiede la conferma, **da un lato**, servono a non sbilanciare il negoziato che si intende avviare con i creditori per ottenere come primo effetto una moratoria dei pagamenti e una rinegoziazione dei termini di pagamento, presidiare e assicurare l'integrità del patrimonio sociale e la continuità produttiva, vieppiù bisognosa di tutela tenuto conto del contesto di crisi già rappresentato.

Dall'altro lato, le misure richieste appaiono strettamente funzionali al buon esito di un programma di risanamento basato su un progetto di continuità diretta, del tutto incompatibile con gli effetti disgregativi che eventuali iniziative dei creditori potrebbero produrre. Il concetto di *“funzionalità”* delle misure protettive, quindi, finisce per confondersi con quello della *“concreta perseguibilità del risanamento”* che, nel caso presente, la ricorrente ritiene di poter fondare sulle prospettive di continuità che emergono **dall'ingente portafoglio commesse** tutte regolarmente in corso di esecuzione (**doc. 38**, che riproduce le commesse relative all'anno 2026) e da un programma di risanamento che, seppur certamente condizionato alla collaborazione dei creditori ed aperto a modifiche, appare ancorato su assunti verosimili e ragionevoli.



La funzionalità delle misure protettive rispetto al buon esito delle trattative si apprezza, poi, in relazione agli effetti specificamente individuati dall'art. 18, co. 5 CCII, la cui formulazione rende l'applicabilità di essi verosimilmente dipendente e subordinata rispetto all'operatività delle misure previste dal secondo comma del medesimo articolo (si applicano, infatti, ai creditori *"nei cui confronti operano le misure protettive"*). Ebbene, si è già avuto modo di evidenziare che il programma di risanamento di FAR si basa, fra l'altro:

- (i) sulla prosecuzione dei contratti in corso e, di conseguenza, sulla prosecuzione dei rapporti di fornitura ad essi strumentali;
- (ii) sul mantenimento delle linee di finanziamento attive;
- (iii) sulla prosecuzione dei contratti bancari di anticipo fatture pendenti e factoring con Banca BPM S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a., Banca Sella S.p.a. e BCC Factoring attraverso il quale FAR si approvvigiona di liquidità per alimentare il ciclo produttivo e riscuote i crediti via via maturati nei confronti dei clienti (v. **pag. 40, doc. 37**).

Ciò rende essenziale, per FAR, potersi avvalere degli effetti che le misure protettive spiegano sui contratti pendenti ai sensi del citato 5° comma dell'art. 18, dal momento che solo attraverso tali effetti è possibile "proteggere" la continuità di tali contratti, anche con riferimento alle linee di credito autoliquidanti in essere.

In conclusione sul punto, ritiene la società ricorrente che:

- la soluzione della crisi delineata nel progetto di piano di risanamento allegato, anche in ragione delle cause della crisi esposte, non è manifestamente implausibile ed, anzi, si fonda su assunti ragionevoli ove valutati alla luce della situazione economica e patrimoniale attuale, che presenta un patrimonio netto ancora solido ed, allo stato, non bisognoso dell'adozione delle misure di sospensione previste dall'art. 20 CCII;
- le misure protettive di cui viene chiesta la conferma appaiono strutturalmente funzionali a salvaguardare il buon esito delle trattative;



- le medesime misure protettive non appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
- la conferma delle misure protettive serve a preservare il valore dell'impresa nell'interesse della generalità dei creditori, consentendo il regolare svolgimento delle trattative sotto la vigilanza dell'Esperto nominato.

Con riferimento **all'estensione temporale delle misure** si chiede a questo Tribunale di accordare la massima estensione, tenuto conto della necessità di concordare con i creditori, tra cui è compreso il ceto Bancario, lo *standstill* previsto dal progetto come prima misura di risanamento, che richiederà certamente plurimi incontri e – necessariamente – la successiva approvazione delle misure concordate da parte **degli Organi deliberanti dei vari Istituti e degli Organi deliberati dei finanziamenti erogati con Fondi Pubblici (Comitato FRIE)**, con conseguente inevitabile dilatazione dei tempi di definizione.

(n) le misure cautelari richieste.

I contraddittori necessari della richiesta di cautela, che si avanza contestualmente rispetto alla domanda di conferma delle misure protettive, sono i seguenti creditori, esponenti del ceto Bancario:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 00799960158, con sede legale a Piazza San Carlo, 156, Torino, PEC risultante dal RR.II. info@pec.intesasanpaolo.com

BANCA SELLA – SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 02224410023, con sede legale a PIAZZA GAUDENZIO SELLA 1 - 13900 - BIELLA (BI), PEC risultante dal RR.II. bs_segreteria@pec.sella.it

CREDITO COOPERATIVO FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 02216020301, con sede legale a UDINE – Via Giovanni Paolo II, 27, PEC risultante dal RR.II. segreteria@pec.credifriuli.it

BANCO BPM - SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 09722490969, con sede legale a Piazza Filippo Meda, 4, Milano, PEC risultante dal RR.II. segreteria@pec.bancobpmspa.it



BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 00252520309, con sede legale in via Tricesimo, 85, Udine, PEC risultante dal RR.II. 08715.segreteria@actaliscertymail.it

Le cautele richieste sono:

1. l'inibitoria a procedere a forme di recupero in autotutela, quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni e presenti nelle giacenze disponibili presso le medesime banche, per le esposizioni scadute derivanti dai contratti di mutuo, finanziamento, affidamento in conto, anticipo fatture, anticipo salvo buon fine o in genere altri contratti bancari in essere con i rispettivi Istituti. (misura richiesta nei confronti di tutti i sopracitati creditori);
2. l'inibitoria ad escutere, per le rate scadute o che giungeranno a scadenza in relazione ai mutui o finanziamenti concessi dai rispettivi Istituti le garanzie pubbliche che accedono a tali rapporti rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI e da SACE S.p.a. (**misura richiesta nei confronti di Banco BPM, Intesa San Paolo e Banca Sella**).

Si precisa, al riguardo, che allo stato sussistono degli scaduti esclusivamente rispetto alle rate divenute esigibili alla fine del mese di giugno, ma è probabile che nel corso delle negoziazioni per concordare lo *standstill* ulteriori rate dei mutui / finanziamenti in essere potrebbero giungere a scadenza e potrebbero verificarsi i presupposti per le richieste di incasso degli anticipi *export* non più prorogabili.

Come noto, la società in composizione negoziata può chiedere anche l'adozione di provvedimenti cautelari "*necessari per condurre a termine le trattative*".



La giurisprudenza di merito edita ha puntualmente evidenziato che (**cfr. Tribunale di Milano, ord. dd. 20.1.2026, doc. 39**), *“al fine di comprendere il perimetro delle misure cautelari rispetto a quello delle misure protettive, giova richiamare le rispettive definizioni di cui all’art. 2 CCII. Ai sensi dell’art. 2 lett. p) per «misure protettive» s’intendono “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”. Ai sensi della successiva lettera q) per «misure cautelari» vanno intesi “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni”*.

Le misure protettive e le misure cautelari hanno entrambe natura provvisoria e sono entrambe strumentali al buon esito delle trattative, ossia mirano ad impedire che iniziative individuali dei creditori sul patrimonio e sull’impresa ostacolino il buon esito delle trattative, le seconde, invece, sono più propriamente misure conservative del patrimonio e dell’impresa.

Diverso è tuttavia sia il meccanismo di operatività, in quanto le misure protettive seguono un regime speciale di semi — automaticità, mentre le misure cautelari seguono le normali regole processuali che caratterizzano i procedimenti cautelari nel codice di rito, sia il contenuto delle misure, atipico per quanto riguarda le misure cautelari e tipico per quanto riguarda le misure protettive (in CNC).

In particolare, le misure protettive (nella composizione negoziata sono quelle indicate all’art. 18 co. 1 e co. 3) possono essere richieste erga omnes oppure soltanto nei confronti di alcuni creditori, e in ogni caso consistono nella generale inibitoria delle azioni esecutive e cautelari e in quella specifica inibitoria dell’autotutela negoziale di cui all’art. 16 commi 5 e 5 bis CCII.



Le misure cautelari, invece, devono necessariamente avere ad oggetto una misura specifica nei confronti di destinatari ben individuati ed inoltre va escluso che, per il tramite di un provvedimento cautelare, sia conseguibile l'anticipazione degli effetti che si produrranno con la conferma delle misure protettive.

Non solo, ma a ben vedere le misure cautelari possono essere accolte soltanto quando le stesse mirano ad assicurare temporaneamente le condizioni perché si possa giungere ad un buon esito delle trattative.

Inoltre, quanto ai consueti requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, essi assumono una connotazione del tutto peculiare. 11 primo consiste nella verosimiglianza della titolarità del diritto, che in questa sede, si traduce nei medesimi presupposti per la conferma delle misure protettive ossia che sussistono ragionevoli e concrete prospettive di risanamento. Il secondo è rappresentato dal possibile pregiudizio che patirebbe la ristrutturazione qualora la cautela richiesta non fosse concessa. Più precisamente il periculum in mora risiede nel rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa".

Ora, come già ampiamente esposto la crisi in atto è di natura economico-finanziaria, perché gli attuali flussi di cassa non sono sufficienti a sostenere, congiuntamente, la continuità aziendale ed il debito.

In particolare, il piano evidenzia che, pur a fronte di una prevista generazione di flussi operativi positivi, l'attuale profilo di rimborso dell'indebitamento finanziario non risulta compatibile con il progressivo recupero della marginalità operativa e con il completamento delle iniziative industriali e commerciali previste dal progetto di risanamento. **In assenza di interventi di riequilibrio finanziario e di una temporanea moratoria sul debito bancario, una quota significativa della liquidità generata dall'attività corrente verrebbe assorbita dal servizio del debito, compromettendo la capacità di FAR di sostenere il capitale circolante, completare il processo di rilancio industriale e finanziare la normale operatività.**

L'adozione delle misure previste per il progetto di piano di risanamento ha come obiettivo il riequilibrio di tale situazione in continuità diretta, **ma affinché tali misure possa dispiegare completamente i propri effetti è necessario un ragionevole lasso di tempo.**



Il presupposto prioritario per ottenere il riequilibrio auspicato è concordare, **principalmente con le Banche finanziatrici, un periodo di moratoria, che preveda la sospensione del pagamento delle quote capitale sul debito e la corresponsione della sola quota interessi**, per giungere poi ad una ridefinizione complessiva del piano di ammortamento originario dei mutui o finanziamenti.

La moratoria consentirà di mettere a regime tutte le iniziative previste dal piano e di ottenere così i previsti benefici in termini di recupero di quote di mercato, efficientamento della produzione, recupero della marginalità, e diminuzione dei costi. Nelle prime fasi della trattativa con gli Istituti di credito, che come detto sconteranno i tempi della rinegoziazione dell'approvazione di quanto concordato da parte degli Organi deliberanti, i flussi di cassa dovranno essere ragionevolmente ed equamente ripartiti per soddisfare contemporaneamente la necessità di finanziare la continuità aziendale e la necessità di sostenere il debito.

La **prima cautela richiesta** mira pertanto a riequilibrare il tavolo negoziale sospendendo **temporaneamente** il potere degli Istituti di credito sopracitati di procedere a forme di recupero in autotutela (**docc. 40-41**), **quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni e che sono giacenti presso i medesimi Istituti**, per le esposizioni scadute derivanti dai contratti di mutuo, finanziamento, affidamento in conto, anticipo fatture, anticipo salvo buon fine o in genere altri contratti bancari in essere con i rispettivi Istituti.

L'esercizio – si badi, in sé legittimo – di tale potere di autotutela potrebbe infatti compromettere, **la ragionevole esigenza funzionale al risanamento** di ripartire in modo equo e sostenibile i flussi di cassa generati dalla continuità nella misura necessaria a preservare la continuità stessa (tenuto conto, ad esempio, dell'esigenza di retribuire i dipendenti, pagare i fornitori strategici ecc.).

Si chiede che l'estensione della durata della cautela sia la medesima delle misure protettive (120 giorni).

La misura è quindi temporanea, necessaria e funzionale ad assicurare lo svolgimento delle trattative secondo buona fede in condizioni di equilibrio tra tutte le parti coinvolte, perseguendo l'interesse sotteso al percorso compositivo.



Del resto, il sacrificio temporaneo imposto agli Istituti di credito appare adeguato e proporzionale, tenuto conto che le rispettive ragioni creditorie, **peraltro in parte assistite da prelazioni ipotecarie e garanzie pubbliche**, non vengano minimamente pregiudicate e potranno essere fatte eventualmente valere all'esito della CNC.

La seconda cautela richiesta persegue i medesimi obiettivi, in quanto l'escussione delle garanzie pubbliche a cui i mutui / finanziamenti accedono per le rate che resteranno insolute nei prossimi mesi potrebbe pregiudicare in maniera irreparabile l'esito del risanamento, considerato che la ricorrente dovrebbe a quel punto aprire un tavolo negoziale anche con il Fondo pubblico escusso e titolato ad agire in surroga per l'importo versato alle Banche garantite. Nei confronti del Fondo Pubblico non potrebbe tuttavia essere avviata una trattativa per una rimodulazione del piano di ammortamento, per ovvia carenza di presupposto. Ciò altererebbe nuovamente l'esigenza di destinare i flussi di cassa generati dalla continuità per preservare la continuità stessa.

Del resto, **anche in questo caso il pregiudizio per gli Istituti di credito è minimo e proporzionale, in quanto la garanzia pubblica rimarrà valida e potrà essere eventualmente escussa successivamente all'esito della CNC, se non sarà raggiunto l'esito auspicato.**

Si chiede che l'estensione della durata della cautela sia la medesima delle misure protettive (120 giorni).

*** * ***

o) la domanda di concessione della cautela inaudita altera parte.



La società ricorrente chiede che la cautela richiesta venga concessa in via provvisoria *inaudita altera parte* risultando la sua pronta attivazione necessaria a preservare la continuità aziendale, **che non può essere interrotta nemmeno per breve termine e potrebbe essere pregiudicata anche dalla sola temporanea indisponibilità di fondi o dall'immediata escussione delle Garanzie Pubbliche**. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 669 *sexies* c.p.c., **in cui i tempi necessari per la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento** (ovvero, nel caso di specie, il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa), che consente al Giudice di provvedere immediatamente con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni, fissando l'udienza in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato.

Anche in questo caso, il sacrificio che viene richiesto agli Istituti di credito appare minimo e proporzionale rispetto ai ragionevoli obiettivi di risanamento esposti.

Si precisa che nel contraddittorio necessario con gli Istituti di credito, che verrà successivamente instaurato, la società ricorrente è ampiamente disponibile a concordare con gli stessi un'eventuale diversa graduazione della cautela, valutando secondo buona fede tutte le reciproche esigenze.

*** * ***

Tutto ciò premesso, la società **F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale - S.p.a.**, come rappresentata e difesa,

ricorre

a Codesto Ill.mo Tribunale di Udine, affinché, previa instaurazione del contraddittorio, voglia:

confermare a favore della società, con effetti nei confronti di tutti i creditori, le misure protettive del patrimonio richieste in data 22.6.2026 e previste dall'art. 18 del Codice della Crisi per la durata massima di 120 giorni, cosicché si confermino i seguenti effetti:

a) i creditori interessati non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (art. 18, co. 3 CCII);



b) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata (art. 18, co. 4 CCII);

c) i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto (art. 18, co. 5 CCII).

- inibire, già con decreto concesso *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c., ad **INTESA SANPAOLO SPA, BANCA SELLA – SPA, CREDITO COOPERATIVO FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA, BANCO BPM - SPA, BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA** di procedere a forme di recupero in autotutela, quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni e presenti nelle giacenze disponibili presso le medesime banche, , le esposizioni scadute derivanti dai contratti di mutuo, finanziamento, affidamento in conto, anticipo fatture, anticipo salvo buon fine o in genere altri contratti bancari in essere con i rispettivi Istituti **per la durata di centoventi giorni;**
- inibire, già con decreto concesso *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c., a **BANCO BPM - SPA**, di escutere per le rate scadute o che giungeranno a scadenza la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI che accede ai mutui e/o finanziamenti contratti con la ricorrente ed a **BANCO BPM – SPA, INTESA SANPAOLO SPA, BANCA SELLA – SPA**, di escutere per le rate scadute o che giungeranno a scadenza la garanzia rilasciata da SACE S.p.a. che accede ai mutui e/o finanziamenti contratti con la ricorrente, **in entrambi i casi per la durata di centoventi giorni.**

Si offrono in comunicazione i seguenti **documenti**:

- 1.- Procura speciale_signed.pdf"
- 2.- visura CCIAA storica FAR Spa aggiornata 2.7.2026 con pubblicazione di pari data richiesta misure protettive ed accettazione esperto.pdf"



-
- 3.- Report di sostenibilità FAR.pdf"
 - 4.- verbale consultazione_CIGO 05062026.pdf"
 - 5.- Prospetto ADE debiti tributari.pdf"
 - 6.- ATTO DI ADESIONE AGEDP_UD_57111_2025_862-1.pdf"
 - 7.- Risposta ADER - POSTA CERTIFICATA_ 2026-ADERISC-4010817 -Richiesta Situazione Debitoria.pdf.p7m"
 - 8.- Certificato debiti contributivi INPS.pdf"
 - 9.- Quietanza di pagamento INPS DM10.pdf"
 - 10.- Progetto di piano di risanamento.p7m"
 - 11.- Relazione economico patrimoniale finanziaria successivi 6 mesi e prospetto iniziative .pdf.p7m"
 - 12.- CV Massimo Coppola ITA.pdf"
 - 13.- Procura TV Atto Notaio dott Cirola Udine 28 04 2026 rep 47723 racc 18445.pdf"
 - 14.-_delibera CdA del 14052025 costituzione del CdP.pdf"
 - 15.- verbale CdA FAR 07042026 sospensione riduzione compensi amministratori.pdf"
 - 16.- delibera vendita immobile Montesilvano FAR SPA CDA 16 4 2026.pdf"
 - 17.- Verbale di accordo contratti di solidarietà.pdf"
 - 18.- Dettaglio Ticket INPS n 104546507_29062026.pdf"
 - 19.- Test pratico caricato sul portale.pdf.p7m"
 - 20.- Documento di sintesi istanza composizione negoziata.pdf"
 - 21.- PEC 22.6.2026 conferma ricezione istanza CNC.eml"
 - 22.- Notifica nomina Esperto Composizione Negoziata.eml"
 - 23.- Accettazione incarico da parte dell'Esperto estratta da portale telematico CNC.pdf"
 - 23 bis.- Notifica Accettazione Incarico Esperto Composizione Negoziata.msg"
 - 24.- Richiesta applicazione misure protettive.pdf.p7m"
 - 25.- FAR progetto bilancio provvisorio 2025 formato UE.pdf.p7m"
 - 26.- SITUAZIONE CONTABILE AL 30.04.26.pdf.p7m"
 - 26 bis.- SITUAZIONE CONTABILE AL 10.05.26.pdf"
 - 27.- Bilancio ordinario esercizio 2022.pdf"
 - 28.- Bilancio ordinario esercizio 2023.pdf"
 - 29.- Bilancio ordinario esercizio 2024.pdf"
 - 30.- Bilancio consolidato esercizio 2022.pdf"



- 31.- Bilancio consolidato esercizio 2023.pdf"
- 32.- Bilancio consolidato esercizio 2024.pdf"
- 33.- PEC Esperto nominato - risultanze INI-PEC.pdf"
- 34.- Dich.sost.art 18, c.2, misure esecutive o cautelari.pdf.p7m"
- 35.- dich. sost.art. 19, c.2, lett. e), possibilità risanamento_signed.pdf"
- 36.- Elenco dei creditori per ammontare importo credito con indicazione primi 10 e PEC.pdf"
- 37.- Elenco creditori depositato portale telematico CNC.pdf"
- 38.- Portafoglio ordini 2026.pdf"
- 39.- Ordinanza Tribunale di Milano 20.1.2026.pdf"
- 40.- FAR MUTUI-FINANZIAMENTI BANCARI IN ESSERE - prima parte.zip"
- 41.- FAR MUTUI-FINANZIAMENTI BANCARI IN ESSERE - seconda parte.zip"

*** * ***

Ad ausilio del Giudice, si indica di seguito la numerazione dei documenti previsti dall'art. 19 CCII.

doc. 2 – avvenuta pubblicazione nel Registro delle Imprese richiesta misure protettive ed accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto

docc. 27 e 30 – bilancio esercizio 2022 e consolidato 2022 (*art. 19, co. 2, lett. a, CCII*)

docc. 28 e 31 – bilancio esercizio 2023 e consolidato 2023 (*art. 19, co. 2, lett. a, CCII*)

docc. 29 e 32 – bilancio esercizio 2024 e consolidato 2024 (*art. 19, co. 2, lett. a, CCII*)

doc. 25 – progetto di bilancio provvisorio al 31.12.2025 (*art. 19, co. 2, lett. a-bis, CCII*)

doc. 26 e 26 bis – situazione provvisoria aggiornata al 30.04.2026, depositata nel portale CNC, ed al 10.05.2026 (*art. 19, co. 2, lett. b, CCII*)

docc. 36 e 37 – elenco creditori ed elenco dei creditori suddiviso per ammontare con indicazione primi 10 ed indirizzi PEC relativi (*art. 19, co. 2, lett. c, CCII*)

doc. 10 – progetto di piano di risanamento (*art. 19, co. 2, lett. d, CCII*)

doc. 11 - piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare (*art. 19, co. 2, lett. d, CCII*)

doc. 35 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio su possibilità di risanamento (*art. 19, co. 2, lett. e, CCII*)

docc. 23 e 33 – dichiarazione di accettazione dell'esperto e suo indirizzo PEC (*art. 19, co. 2, lett. f, CCII*)



doc. 23 bis – comunicazione CCIAA di avvenuta accettazione dell'esperto (*art. 19, co. 2, lett. f, CCII*)

doc. 20 – istanza di avvio della procedura di composizione negoziata della crisi

doc. 21 – ricevuta di invio della domanda di CNC

doc. 22 – comunicazione CCIAA di avvenuta nomina dell'esperto

doc. 24 – dichiarazione di applicazione misure protettive

doc. 25 – dichiarazione assenza pendenza misure esecutive e cautelari

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo unificato dovuto ammonta a euro 98,00.

Con osservanza.

Pasian di Prato (Ud), 2 luglio 2026

Avv. Nicola Cannone

Il Presidente del C.d.a. e legale rappresentante pro tempore FAR S.p.a. dott. Enrico Veneroso

